



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N. 14/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA/O:

- la **delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il **decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- da **ultimi**, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;

PRESO ATTO che il D.L. n. 6/2020 menzionato all'art.3, comma 2 prevede: “2. *Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*”

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e n. 7 del 6 marzo 2020, n. 8 dell'8 marzo 2020, n. 10 e n. 11 del 10 marzo 2020, n. 12 dell'11 marzo 2020, n. 13 del 12 marzo 2020, n. 15 del 13 marzo 2020 e n. 23 del 25 marzo 2020;

VISTI:

- l'**articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'**art. 50** comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente*



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenendo la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare in ogni modo assembramenti di persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

CONSIDERATO, altresì, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio, connesse in particolare a:

- **le ridotte** risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Anacapri, che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- **la presenza** sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- **le oggettive** difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

VISTA la circolare del 23 marzo 2020 con la quale il Governatore della Regione Campania ha invitato “*i Comuni della Regione a non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità all'interno dei territori di competenza e, ove introdotti, a revocare vincoli o limiti agli orari, al fine di garantire ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all'interno degli esercizi medesimi”;*

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

CONSIDERATO che:

- **le associazioni e i titolari delle attività commerciali**, che devono stare aperte, sono stati contattati per le vie brevi e sono state analizzate le varie criticità degli esercenti nell’ottemperanza della citata nota, ritenendo che le stesse sono accoglibili con alcune modifiche;
- **nella notte tra sabato e domenica** si introdurrà l’ora legale;
- **la presente disciplina**, in linea con gli indirizzi regionali, è stata concordata anche con le autorità regionali competenti;

ORDINA

- Che, a partire da lunedì 30 marzo 2020 e fino a data da destinarsi, tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità che, in base alle prescrizioni governative possono stare aperti (come da allegato 1 e allegato 2 del D.P.C.M. 11.3.2020), dovranno rispettare il seguente **orario di apertura e chiusura**, così da non creare assembramenti e file nei pressi e all’interno degli esercizi medesimi:
 - **dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00**;
 - potranno mantenere il giorno di riposo settimanale a loro scelta;
 - tale orario deve intendersi “**minimo**”, nel senso che tutte le attività potranno anticipare l’apertura o posticipare la chiusura;
- Che i cittadini sono obbligati ad accedere nelle attività commerciali muniti di guanti e mascherina; nel caso in cui le mascherine non fossero disponibili, i cittadini dovranno almeno utilizzare qualsiasi accessorio utile così da coprirsi naso e bocca.

La presente ordinanza potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell’applicazione delle disposizioni sopra indicate.

DISPONE

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori, che saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all’art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l’ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente.



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica


Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Anacapri e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento viene comunicato:

Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Anacapri

Anacapri, li 27 marzo 2020

**Il Sindaco
f.to dr. Alessandro Scoppa**



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa